



PROP 21089 / 2026

PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: SOSTEGNO ALLA CONCESSIONE DELLA GRAZIA IN FAVORE DEL SIGNOR MARIO ROGGERO, NEL RISPETTO DELL'AUTONOMIA DELLA MAGISTRATURA E DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI DI CLEMENZA E SOLIDARIETA'.

Il Consiglio Comunale di Torino,

PREMESSO CHE

- in data 15 luglio 2026 la Corte Suprema di Cassazione ha reso definitiva la condanna inflitta al Signor Mario Roggero, gioielliere di Grinzane Cavour, alla pena di anni 14 e mesi 9 di reclusione, in relazione ai fatti verificatisi il 28 aprile 2021 all'interno e nei pressi della sua gioielleria, durante una rapina nel corso della quale due rapinatori sono deceduti e un terzo è rimasto ferito;
- la vicenda ha avuto una vasta eco nazionale e internazionale, suscitando un ampio dibattito pubblico sui temi della sicurezza, della criminalità predatoria, della legittima difesa, della tutela degli esercenti e delle conseguenze psicologiche che reiterati episodi criminosi possono produrre sulle vittime;
- secondo quanto riferito dagli organi di informazione, durante la rapina erano presenti all'interno dell'esercizio commerciale anche la moglie e la figlia del Signor Roggero, e gli aggressori avrebbero minacciato e sottoposto a violenza i presenti;
- la vicenda si inserisce, secondo quanto riferito nel corso degli anni da diversi organi di informazione e dalle ricostruzioni rese pubbliche, in un quadro personale segnato da precedenti episodi criminosi subiti dal commerciante e dalla sua famiglia, tra cui una rapina particolarmente violenta avvenuta nel 2015, che avrebbe lasciato profonde conseguenze psicologiche sulla vittima e sui suoi familiari;
- il 28 aprile 2021 il Signor Roggero si è trovato ad affrontare una nuova e drammatica aggressione all'interno della propria attività commerciale, in un contesto di forte concitazione, paura e grave turbamento emotivo;
- la vicenda ha prodotto conseguenze irreversibili e drammatiche per tutte le persone coinvolte e per le rispettive famiglie, e proprio per tale ragione il presente Ordine del Giorno non intende in alcun modo trasformare una tragedia in una contrapposizione ideologica o in una semplificazione del dolore delle vittime;

CONSIDERATO CHE

- il presente atto non intende entrare nel merito della sentenza pronunciata dalla Magistratura, né contestare le valutazioni compiute dai giudici nei diversi gradi di giudizio;
- la Magistratura costituisce un potere autonomo e indipendente e ha il compito esclusivo di applicare la legge e di accertare le responsabilità penali secondo le garanzie previste dall'ordinamento;
- il Consiglio Comunale di Torino esprime piena fiducia nell'ordinamento giudiziario e non intende sostituire una valutazione politica a una decisione giudiziaria definitiva;
- la richiesta di grazia appartiene tuttavia a un piano diverso e ulteriore rispetto all'accertamento della responsabilità penale e alla pronuncia giudiziaria;
- la grazia costituisce, infatti, uno degli strumenti di clemenza individuale previsti dall'ordinamento costituzionale e rappresenta una prerogativa propria del Presidente della Repubblica;
- l'articolo 87, undicesimo comma, della Costituzione stabilisce che il Presidente della Repubblica "può concedere grazia e commutare le pene";
- tale potere di clemenza non costituisce una forma di revisione della sentenza e non comporta una negazione dell'accertamento giudiziario, ma consente di valutare, in presenza di circostanze eccezionali, straordinarie e di particolare rilievo umano, se l'esecuzione della pena debba essere integralmente o parzialmente temperata;
- la Corte costituzionale, con la sentenza n. 200 del 2006, ha ricondotto il potere di grazia alla funzione di tutela di straordinarie esigenze di natura umanitaria, non altrimenti tutelabili attraverso gli ordinari istituti del diritto penale, sostanziale e processuale e dell'ordinamento penitenziario;
- la grazia costituisce dunque uno strumento previsto dalla Costituzione per consentire, in casi eccezionali, un punto di equilibrio tra la necessità di rispettare la legalità e l'esigenza di considerare la particolare dimensione umana di una vicenda individuale;
- l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato;
- la finalità rieducativa della pena, unitamente al principio di umanità della stessa, costituisce uno dei fondamentali parametri costituzionali dell'ordinamento penale italiano;
- la Costituzione italiana, pur fondandosi sul principio di legalità e sulla necessità di perseguire i reati, non configura la pena come una mera risposta vendicativa, ma la inserisce in un sistema nel quale trovano spazio anche l'umanità, la rieducazione e la valutazione delle condizioni concrete della persona;

RILEVATO CHE

- la drammatica azione compiuta dal Signor Mario Roggero non può essere automaticamente ricondotta a un'indole criminale o a una vocazione alla violenza;
- la vicenda appare, nella prospettiva posta a fondamento della presente richiesta di clemenza, come il tragico epilogo di una situazione umana caratterizzata da anni di esposizione a episodi criminosi, paura, insicurezza e progressiva esasperazione psicologica;

- secondo quanto riferito in diverse ricostruzioni giornalistiche, il Signor Roggero aveva già subito una violenta rapina nel 2015 e, nel corso degli anni, aveva vissuto ulteriori esperienze di criminalità ai danni della propria attività;
- la reiterazione di episodi criminosi nei confronti di una persona, della sua famiglia e della sua attività lavorativa può determinare condizioni di particolare vulnerabilità psicologica, paura e permanente percezione del pericolo;
- il giorno della rapina del 28 aprile 2021 il Signor Roggero si è trovato a vivere un nuovo e drammatico episodio di aggressione all'interno della propria gioielleria, in presenza della moglie e della figlia;
- l'azione compiuta è maturata in un contesto di forte concitazione e di immediata reazione emotiva, all'interno di una vicenda nella quale il commerciante ha sempre sostenuto di aver agito anche nel timore per l'incolumità dei propri familiari;
- tale elemento non viene richiamato per sostituire la valutazione compiuta dalla Magistratura, né per sostenere una diversa ricostruzione giuridica dei fatti, ma per evidenziare la complessità umana e psicologica della vicenda e le ragioni per le quali può essere sottoposta all'attenzione dell'istituzione titolare del potere di grazia;

RITENUTO CHE

- il principio di clemenza rappresenta una componente storica degli ordinamenti costituzionali e degli Stati di diritto;
- la clemenza individuale può costituire, in presenza di condizioni eccezionali, uno strumento attraverso il quale l'ordinamento riconosce che la risposta punitiva, pur legittimamente determinata in sede giudiziaria, può essere ulteriormente valutata alla luce di circostanze umane straordinarie;
- il potere di grazia attribuito al Presidente della Repubblica dall'articolo 87 della Costituzione è esercitato nell'ambito delle prerogative del Capo dello Stato quale garante dell'unità nazionale e dell'equilibrio costituzionale;
- la Presidenza della Repubblica ha chiarito che la grazia è uno strumento destinato a fronteggiare straordinarie esigenze di natura umanitaria e che il potere di clemenza individuale si colloca in una dimensione distinta rispetto all'accertamento giudiziario della responsabilità;
- l'istituto della grazia può estinguere, in tutto o in parte, la pena inflitta con sentenza irrevocabile oppure consentirne la commutazione nei modi previsti dall'ordinamento;
- l'articolo 681 del Codice di procedura penale disciplina il procedimento relativo alla grazia, prevedendo che la domanda, diretta al Presidente della Repubblica, possa essere sottoscritta dal condannato, da un prossimo congiunto, dal convivente, dal tutore, dal curatore o da un avvocato e presentata al Ministro della Giustizia;
- il medesimo articolo 681 c.p.p. prevede altresì che la grazia possa essere concessa anche in assenza di domanda o proposta;
- il Consiglio Comunale di Torino non può e non intende sostituirsi ai soggetti legittimati alla presentazione della domanda di grazia, né agli organi competenti per l'istruttoria e per la decisione;
- il Consiglio Comunale può tuttavia assumere il ruolo di autorevole portavoce di sentimenti di solidarietà umana e di sostegno a una richiesta di clemenza, rimettendo integralmente la valutazione finale alle istituzioni costituzionalmente competenti;

RILEVATO INOLTRE CHE

- la Presidenza della Repubblica ha documentato, nel corso della storia repubblicana, numerosi provvedimenti di clemenza individuale;
- secondo i dati pubblicati dal Quirinale, fino al 31 dicembre 2025 i Capi dello Stato hanno adottato complessivamente oltre 42.000 provvedimenti di clemenza individuale;
- nel corso del secondo mandato del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, fino al 31 dicembre 2025, sono stati adottati 36 provvedimenti di clemenza individuale, comprendenti decreti di grazia totali e parziali e provvedimenti relativi a diverse tipologie di pena;
- tali precedenti dimostrano che l'istituto della grazia continua a rappresentare uno strumento effettivamente previsto e utilizzabile dall'ordinamento costituzionale italiano, sebbene destinato a situazioni caratterizzate da specifiche e straordinarie esigenze;
- la storia dell'istituto dimostra che il principio di legalità e il potere di clemenza non sono necessariamente contrapposti, ma possono convivere all'interno di un sistema costituzionale che attribuisca alla legge e alla Magistratura il compito di giudicare e al Capo dello Stato la possibilità di esercitare, in casi eccezionali, una valutazione di natura clemenziale;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- la vicenda del Signor Mario Roggero ha generato un intenso dibattito pubblico sul rapporto tra cittadini, sicurezza e Stato;
- numerosi cittadini, rappresentanti delle categorie economiche e personalità pubbliche hanno espresso solidarietà nei confronti del commerciante e hanno manifestato l'auspicio che venga valutata una richiesta di grazia;
- il dibattito pubblico ha evidenziato il senso di abbandono e vulnerabilità che molti commercianti e piccoli imprenditori dichiarano di vivere quando subiscono reiterati furti, rapine e aggressioni;
- il diritto alla sicurezza dei cittadini e degli operatori economici costituisce una priorità delle istituzioni pubbliche;
- nessun cittadino dovrebbe essere costretto a vivere nella paura di subire violenze, rapine o aggressioni all'interno della propria abitazione o della propria attività lavorativa;
- la sicurezza dei commercianti, degli esercenti e delle loro famiglie rappresenta una questione di interesse generale e non soltanto individuale;
- la vicenda deve pertanto essere considerata anche nel più ampio contesto sociale della criminalità predatoria e della necessità di garantire una presenza efficace dello Stato e delle istituzioni sul territorio;

RITENUTO INFINE CHE

- la concessione della grazia non rappresenterebbe una delegittimazione della sentenza della Magistratura;
- la richiesta di grazia non costituisce una richiesta di impunità generale né un invito alla giustizia privata;

- la solidarietà nei confronti del Signor Mario Roggero non implica alcuna sottovalutazione del valore della vita umana, del dolore delle famiglie delle persone decedute e ferite o della gravità della vicenda;
- la richiesta di clemenza si fonda invece sulla convinzione che l'ordinamento costituzionale preveda, accanto al momento dell'accertamento giudiziario, anche strumenti eccezionali attraverso i quali le istituzioni possono valutare circostanze umane straordinarie;
- la grazia, proprio perché istituto eccezionale e individuale, non può essere considerata una smentita della legalità, ma uno strumento costituzionale di umanizzazione della risposta dello Stato;
- l'età del Signor Mario Roggero, oggi settantaduenne, la sua storia personale, la reiterazione degli episodi criminosi subiti nel corso della propria attività, il grave turbamento vissuto durante la rapina e le particolari circostanze umane della vicenda possono essere sottoposti alla valutazione degli organi competenti ai fini dell'esercizio del potere di clemenza;

IMPEGNA

il Sindaco e la Giunta Comunale:

1. a farsi interpreti, presso il Presidente della Repubblica e presso il Ministero della Giustizia, dei sentimenti di solidarietà umana e di clemenza espressi dal Consiglio Comunale di Torino nei confronti del Signor Mario Roggero;
2. a sostenere, nel pieno rispetto delle competenze costituzionali del Presidente della Repubblica, dell'autonomia della Magistratura e delle procedure previste dall'ordinamento, l'eventuale istanza formale di grazia in favore del Signor Mario Roggero, qualora presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 681 del Codice di procedura penale;
3. a rappresentare alle istituzioni competenti che il presente sostegno non costituisce una contestazione della sentenza definitiva né una richiesta di sostituzione della valutazione politica a quella giudiziaria, ma esclusivamente un appello all'esercizio della facoltà costituzionale di clemenza in presenza di circostanze ritenute di particolare e straordinario rilievo umano;
4. a trasmettere copia del presente Ordine del Giorno alla Presidenza della Repubblica, al Ministero della Giustizia e agli altri organi istituzionali competenti, manifestando l'auspicio del Consiglio Comunale di Torino affinché l'eventuale domanda di grazia venga esaminata con particolare attenzione alla complessiva dimensione umana della vicenda;
5. a trasmettere il presente provvedimento, per conoscenza, ai Comuni piemontesi e alle associazioni di categoria rappresentative del commercio e dell'artigianato, affinché possano valutare eventuali iniziative autonome di solidarietà e sostegno nel rispetto delle loro competenze.

Torino, 17/07/2026

LA CONSIGLIERA

Firmato digitalmente da Federica Scanderebech